

PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PER ALLENAMENTO, ADDESTRAMENTO E GARE PER CANI DA CACCIA.

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

La Provincia, ai sensi dell'art. 13 della L. R. 04.09.1996 n° 70 ed in attuazione del Piano faunistico provinciale, disciplina sentita la Giunta Regionale, attraverso il presente regolamento, l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle zone di cui al successivo art. 2 nonché i periodi in cui all'interno delle zone stesse sono consentiti l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove dei cani da caccia.

ARTICOLO 2: DEFINIZIONE DELLE ZONE

Le zone per l'allenamento, l'addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia possono essere "permanenti" o "temporanee".

Sono " **permanenti** " le seguenti zone:

ZONE DI TIPO A

all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo.

ZONE DI TIPO B

all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo.

ZONE DI TIPO C

all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente prioritariamente alla specie Quaglia (*Coturnis coturnis*), ed in subordine, previo parere favorevole del Comitato Consultivo Provinciale per la Caccia, alle specie Fagiano (*Phasianus colchicus*), Starna (*Perdix perdix*), Pernice rossa (*Alectoris rufa*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*).

Sono " **temporanee** " le:

ZONE DI TIPO D

all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove di tutti i cani da caccia, con divieto di sparo.

ARTICOLO 3: ISTITUZIONE DELLE ZONE

Le zone di tipo A, B, C e D sono istituite con provvedimento della Giunta Provinciale, anche su richiesta dei Comitati di Gestione degli A.T.C. e dei C.A. istituiti sul territorio della Provincia, delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati.

Ai fini della richiesta d'istituzione tali soggetti devono presentare alla Provincia apposita istanza in carta legale, corredata da cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 indicante il perimetro della zona che si intende istituire.

All'istanza dovranno essere allegate le dichiarazioni dei proprietari e/o conduttori dei fondi, da presentarsi singolarmente o cumulativamente e in carta libera, che dovranno contenere oltre ai dati anagrafici del proprietario o Conduttore e il relativo codice fiscale, anche le indicazioni catastali (foglio, mappale e superficie) del terreno che sarà oggetto di vincolo, il consenso alla costituzione della zona, secondo i modelli allegati al presente Regolamento sotto la lettera a) e b).

La deliberazione provinciale che determina l'individuazione della zona o delle zone è trasmessa ai comuni territorialmente interessati per l'affissione all'Albo Pretorio.

Le zone di tipo A, B e C sono istituite per la durata, rinnovabile, di cinque anni.

Per il rinnovo delle zone di tipo A, B e C si dovranno seguire le medesime modalità richieste per l'istituzione o, in alternativa, presentare, unitamente alla domanda di rinnovo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che nulla è variato nello stato di fatto e di diritto della zona.

ARTICOLO 4: CARATTERISTICHE DELLE ZONE

Le zone di tipo A e B possono essere individuate su territori in cui è consentito l'esercizio venatorio; possono essere contigue tra loro, contigue a Zone di ripopolamento e cattura, e non possono essere contigue ad altre zone a divieto assoluto di caccia (Oasi di protezione, Parchi e Riserve Nazionali o Regionali).

La distanza tra una zona di tipo A o B ed altri istituti a divieto di caccia, se non ove consentito dal comma precedente del presente articolo, deve essere almeno 1000 metri, salvo eventuali deroghe approvate dal Comitato Consultivo Provinciale per la Caccia . Le distanze di cui al presente comma non potranno comunque scendere al di sotto dei seguenti valori:

per la zona di pianura (fino a 300 m s.l.m.): 500 m

per la zona di collina (da 301 e fino a 700 m s.l.m.): 300 m

per la zona di montagna (oltre a 701 m s.l.m.) 300 m

Ogni zona di tipo C deve distare almeno 1.000 m da altre zone di addestramento allenamento e gare di cani da caccia di tipo A, B e C, nonché Oasi di protezione, a Zone di ripopolamento e cattura, a Parchi e Riserve Nazionali o Regionali.

Le zone di tipo A e B possono essere istituite su una superficie non inferiore ad ha. 30 e non superiore ad ha. 300.

Le zone di tipo C possono essere istituite su una superficie non inferiore a ha 30 e non superiore ad ha 50. Nel caso in cui si intendesse istituire una zona di tipo C con superficie fino a 300 ha la proposta, opportunamente motivata, dovrà ottenere il parere favorevole del Comitato Consultivo Provinciale.

ARTICOLO 5: PERIODI

Nelle zone di tipo A, B e C, all'atto di istituzione di ogni zona, vengono individuati periodi in cui l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentite, in funzione dell'altitudine della zona, e precisamente:
per la zona di pianura (fino a 300 m s.l.m.) periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 agosto di ogni anno.

per la zona di collina (da 301 e fino a 700 m s.l.m.) periodo compreso tra il 1 maggio ed il 15 agosto di ogni anno.

per la zona di montagna (oltre a 701 m s.l.m.) periodo compreso tra il 1° maggio ed il 15 agosto di ogni anno.

Questi periodi possono essere variati solo in relazione a particolari eventi climatici e su parere del Comitato Consultivo Provinciale per la caccia,

Nelle zone di tipo D l'addestramento l'allenamento e le prove dei cani da caccia sono consentite dal 1 marzo al 31 luglio.

Nelle zone di tipo A, B e C, durante la stagione venatoria, l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani non sono consentiti nei giorni di silenzio venatorio.

Giornalmente, le attività all'interno di tutte le zone cinofile possono comunque svolgersi nel periodo temporale compreso tra il sorgere e il tramonto del sole.

Nelle zone di tipo A-B-C-D la Provincia può autorizzare, anche in deroga ai periodi stabiliti dai precedenti commi dell'art. 5, l'effettuazione di gare di caccia pratica per cani purché a carattere regionale, nazionale ed internazionale.

La Provincia può altresì autorizzare, sulle specie di cui all'art. 2, gare cinofile a carattere regionale nazionale ed internazionale all'interno delle zone di ripopolamento e cattura nel periodo compreso tra il 1° Febbraio ed il 15 aprile di ogni anno.

Le gare di cui al precedente comma del presente articolo devono essere regolarmente approvate dall'ENCI, da questo inserite nei suoi calendari ufficiali e le relative istanze devono, comunque, pervenire alla Provincia, a pena di non accoglimento, entro e non oltre il 30 Novembre di ogni anno.

ARTICOLO 6: ACCESSO ALLA GESTIONE DELLE ZONE

La gestione delle zone di tipo A, B, C, D, anche in forma cumulativa tra esse, può essere affidata ad un'associazione venatoria o cinofila nazionale riconosciuta ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati, parimenti in forma cumulativa tra essi, previa stipula con la Provincia di apposita Convenzione.

ARTICOLO 7: MODALITA' DI GESTIONE

Il titolare della gestione delle zone di tipo A, B e C è tenuto a predisporre un programma semestrale di utilizzo della zona cinofila in gestione che deve indicare:
il calendario delle gare previste nel corso del semestre successivo;
gli interventi relativi all'indirizzo faunistico-ambientale della zona stessa.

Tali interventi sono individuati:

- a) - nelle azioni di ripopolamento da espletarsi con esemplari idonei;
- b) - nello sviluppo di attività volte al potenziamento della fauna selvatica naturale;
- c) - nelle misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall'attività cinotecnica alle produzioni agricole ed alla fauna selvatica;
- d) - negli interventi per la rifusione degli stessi;
- e) - nelle azioni di manutenzione e di miglioramento delle infrastrutture zonali.

Il programma semestrale d'utilizzo della zona cinofila è trasmesso alla Provincia rispettivamente entro e non oltre il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno. Per il primo anno il programma dovrà essere relativo all'intero anno e dovrà essere presentato in allegato alla richiesta di accesso in gestione.

Il titolare della gestione è tenuto alla modifica del programma qualora la Provincia, a mezzo di apposita comunicazione scritta da inviare entro il 30° giorno dal ricevimento del documento, rilevi eventuali elementi ostativi tecnico-giuridici: in assenza di rilievi entro il termine temporale testè indicato il programma si intende tacitamente approvato.

Entro il 31 Gennaio di ogni anno dovrà pure essere trasmessa una relazione consuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

E' eccezionalmente ammesso procedere a variazioni del programma semestrale d'utilizzo della zona cinofila per sopraggiunte ed imprevedibili cause di forza maggiore, le variazioni dovranno essere trasmesse per conoscenza alla Provincia.

Il calendario delle gare e delle prove nonché le modalità relative all'allenamento, all'addestramento ed i turni d'accesso dei cani in ciascuna zona devono essere pubblicizzati a cura del soggetto titolare della gestione della zona cinofila affinché tutti gli interessati possano prenderne visione.

L'accesso alle zone di tipo A, B, C e D, pur nel rispetto delle particolari regolamentazioni d'esercizio in esse in vigore, è prioritariamente garantito, a parità di condizione, agli aderenti a tutte le associazioni venatorie e alle associazioni cinofile nazionali riconosciute.

Nelle zone di tipo A e B, su richiesta del gestore, potranno effettuarsi catture di fauna selvatica da destinarsi al ripopolamento di altri istituti faunistico-venatori provinciali, secondo le modalità previste dall'art. 30 comma 2 della L.R. 70/96.

Il titolare della gestione è tenuto anche all'osservanza dei criteri contenuti nel piano faunistico venatorio provinciale vigente, che si allegano al presente regolamento

ARTICOLO 8: RISARCIMENTO DANNI

Nelle zone per l'allenamento, l'addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia, i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e dalle manifestazioni cinofile alla fauna selvatica sono a carico del soggetto gestore.

ARTICOLO 9: VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 70/96, la vigilanza sulle zone cinofile e sulla loro attività è affidata alle "guardie venatorie volontarie" delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di "guardia giurata" ai sensi del T.U. delle leggi di P.S..

E' altresì, affidata, agli altri soggetti per l'incombenza individuati dall'art. 27 della Legge 11/02/1992, n. 157 e dall'art. 51 della L.R. n. 70/96.

ARTICOLO 10: ATTIVITÀ CINOFILE

L'attività d'allenamento, d'addestramento, di gara e di prova dei cani da caccia nelle zone di tipo A, B, C e D può essere subordinata al pagamento di una quota finanziaria d'iscrizione al soggetto titolare della gestione della zona cinofila.

L'utilizzo delle zone è comunque subordinato al possesso di un apposito permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore di cui al precedente art. 7.

Il permesso deve essere sempre esibito durante i controlli disposti dagli addetti alla vigilanza.

Il soggetto gestore della zona cinofila può ulteriormente disciplinare, pubblicizzando opportunamente le decisioni assunte, le modalità per l'accesso alla zona in funzione dell'allenamento, dell'addestramento, delle gare e delle prove per i cani da caccia.

Le quote finanziarie suddette sono introitate dal soggetto che è titolare della gestione della zona cinofila e devono essere destinate prioritariamente per la realizzazione degli interventi di gestione quali previsti nel programma d'attività annuale di cui al precedente art. 8, e subordinatamente alle attività di cui ai precedenti articoli 7 e 9.

ARTICOLO 11: GARE DI CACCIA PRATICA PER CANI

E' fatto obbligo al gestore della zona cinofila, per lo svolgimento delle gare di caccia pratica e delle prove con facoltà di sparo previste dal presente regolamento, di provvedere alla nomina di almeno tre "Direttori di campo", di cui almeno uno deve essere sempre presente durante le gare dandone comunicazione alla Provincia, ai Sindaci ed ai Comandi Carabinieri territorialmente competenti.

I "Direttori di campo" devono garantire il regolare svolgimento delle gare e delle prove cinofile.

Il loro giudizio, durante l'espletamento delle gare e delle prove, circa la durata, l'inizio ed il termine del turno di gara, come pure la variazione o la sospensione alle tempistiche o all'accesso dei cinofili, è insindacabile.

Ogni variazione ai nominativi dei "Direttori di campo" deve essere tempestivamente comunicata agli Enti ed Organi di cui al 1° comma del presente articolo.

Le gare di caccia pratica e le prove con facoltà di sparo sono consentite esclusivamente nei giorni di Sabato e Domenica e negli eventuali altri giorni festivi infrasettimanali, come tali riconosciuti dalla legge.

Lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma precedente e comunque subordinato alle ulteriori seguenti norme:

- delle manifestazioni deve essere data comunicazione da parte del Soggetto gestore, entro e non oltre il 5° giorno antecedente le stesse, al Comando Carabinieri territorialmente competente;

- possono essere ammessi all'allenamento, addestramento e gare dei cani da caccia solamente possessori di cani con idonea copertura assicurativa per l'esercizio dell'attività di addestramento;
- Nei campi di tipo C possono essere ammessi solamente cacciatori in possesso di regolare porto d'armi, di regolare copertura assicurativa e di licenza di caccia in corso di validità. I fucili devono essere tenuti scarichi ed imbustati fino al momento di ingresso al turno di gara o di prova; al termine del turno di gara o di prova i fucili devono essere nuovamente scaricati ed imbustati;
- nelle gare e nelle prove per cani da ferma può operare contemporaneamente un numero di cani e di cacciatori per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato;
- nelle gare e nelle prove per cani da seguito può, parimenti, operare un numero di cani e di cacciatori per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato;
- gli iscritti ai turni successivi devono attendere in località predeterminate dal "Direttore di campo" con il cane al guinzaglio;
- Nei campi di tipo C nel caso in cui il cacciatore potesse essere coadiuvato da uno o più assistenti, se dotati di armi, vige la condizione che anche questi ultimi debbano essere in possesso di regolare porto d'armi e licenza di caccia validi;
- Nei campi di tipo C l'attività di allenamento, addestramento e gare sono consentite con fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
- Nei campi di tipo C i cacciatori possono sparare solo all'interno del perimetro della zona cinofila;
- la fauna selvatica alzata o fatta frullare dai cani che esca dalla zona cinofila deve essere considerata perduta: ne è pertanto vietato sia l'inseguimento da parte del cane, sia lo sparo da parte del cacciatore; la fauna selvatica ferita deve essere comunque recuperata;
- la fauna selvatica colpita all'interno della zona, che cada all'esterno della zona stessa, deve essere recuperata dal cacciatore con l'ausilio del solo cane al guinzaglio, sotto il controllo del "direttore di campo" o suo incaricato;
- "il direttore di campo" può sostituire la fauna selvatica che non dovesse "alzarsi o frullare";
- il cane che durante la gara o la prova esca dalla zona cinofila deve essere immediatamente richiamato dal conduttore: i cani particolarmente scorretti devono essere sospesi e squalificati dal "direttore di campo";
- la fauna selvatica da allevamento impiegata per le gare e le prove cinofile deve essere di legittima e verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell'Autorità veterinaria competente sul territorio della zona cinofila interessata: tali condizioni devono essere sempre dimostrabili con regolare documentazione;
- tutti gli esemplari di fauna selvatica da allevamento immessi sul territorio devono essere, ai sensi del 7° comma dell'art. 30 della L.R. 70/96, adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati;
- la fauna selvatica abbattuta durante le gare o le prove appartiene all'uccisore e non può essere commercializzata;
- è fatto divieto di sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica, compresa quella proveniente da allevamento, a maltrattamenti e sevizie.

ARTICOLO 12: DELIMITAZIONE DELLE ZONE

Ciascuna zona di tipo A, B e C deve sempre essere delimitata da apposite tabelle perimetrali, di modello conforme a quello approvato dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 50 della L.R. n° 70/96, esenti da tassa, recanti rispettivamente la scritta:

“PROVINCIA DI BIELLA - Zona d'Addestramento, Allenamento e Gare dei Cani da Ferma - 5° comma, lettera a), articolo 13 L.R. n° 70/96 - Divieto di Caccia”

“PROVINCIA DI BIELLA - Zona d'Addestramento, Allenamento e Gare dei Cani da Seguito - 5° comma, lettera b), articolo 13 L.R. n° 70/96 - Divieto di Caccia”

“PROVINCIA DI BIELLA - Zona d’Addestramento, Allenamento e Gare dei Cani da Ferma - 5° comma, lettera C), articolo 13 L.R. n° 70/96 - Divieto di Sparo ai non Autorizzati”.

Le zone di tipo D devono essere delimitate da apposite tabelle perimetrali, di modello conforme a quelle di cui al comma precedente recanti la scritta:

“PROVINCIA DI BIELLA - Zona Temporanea d’Addestramento, Allenamento e Prove dei Cani da Cacca - 7° comma, articolo 13 L.R. n° 70/96 - Divieto di Sparo - Ingresso Vietato ai non Autorizzati”, che devono comunque essere rimosse alla scadenza.

La collocazione, la manutenzione e la rimozione delle tabelle di cui ai due precedenti commi, poste comunque in modo tale che esse siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili di norma le due contigue, sono a carico del soggetto gerente la/e zona/e cinofila/e interessata/e.

ARTICOLO 13: FACOLTA’ DI REVOCA

La Provincia in caso inadempienza ed inosservanza delle norme contenute nelle singole convenzioni per la gestione delle zone cinofile, nel presente regolamento e nelle vigenti disposizioni di legge, può procedere, sentito il Comitato Consultivo Provinciale di cui all’articolo 25 della L.R. n° 70/96, alla sospensione od alla revoca definitiva della concessione.

ARTICOLO 14: NORME FINALI ED ACCESSORIE

I cani devono essere accompagnati “al guinzaglio” fino al perimetro della zona cinofila.

Ai sensi della L.R. n. 32/82, è comunque sempre vietato, anche durante le gare e le prove dei cani nelle zone cinofile, compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada e parcheggiare veicoli nei prati nelle zone boschive in terreni agricoli, calpestare i prati destinati a sfalcio nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 70/96.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle Leggi, Regolamenti ed Atti Amministrativi vigenti in materia.

Entro sei mesi dall’approvazione del presente Regolamento le autorizzazioni di zone cinofile in atto ed a qualunque titolo precedentemente rilasciate dovranno essere adeguate, a pena di scadenza, al presente Regolamento.

Modello b)

Dichiarazione di consenso alla costituzione della zona cinofila, da allegare alla domanda di istituzione della zona da presentare alla Provincia di Biella Via Q. Sella 12 13900 Biella

Il sottoscritti, a conoscenza dei contenuti del regolamento provinciale e della normativa nazionale e regionale vigenti in vigore in materia

In qualità di proprietari e/o conduttori dei fondi di seguito elencati

DICHIARANO

Il proprio consenso alla costituzione della zona di addestramento allenamento e gare dei cani da caccia PERMANENTE (durata minima 5 anni rinnovabili, con possibilità di revoca) di tipo

A all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo.

B all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo.

C all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento

ovvero

Il proprio consenso alla costituzione della zona di addestramento allenamento e gare dei cani da caccia TEMPORANEE tipo

D all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove di tutti i cani da caccia, con divieto di sparo per la stagione _____.

(barrare la casella della tipologia interessata)

sui seguenti terreni di cui sono proprietari e/o svolgono le attività di conduttori agricoli, ai sensi della normativa vigente, (indicare se proprietario o conduttore o entrambe)

Nome cognome e codice fiscale	Proprietario e/o conduttore(*)	Luogo e data di nascita	Comune e indirizzo di residenza	Comune e Foglio di mappa in cui ricade il terreno	Partice lla n°	Sup. (In ha)	Data e Firma
	Proprietario						
	Conduttore						
	Proprietario						
	Conduttore						
	Proprietario						
	Conduttore						
	Proprietario						
	Conduttore						
	Proprietario						
	Conduttore						

(*) Indicare se proprietario o conduttore

Si allegano fotocopie non autenticate di documenti di identità in corso di validità di tutti i dichiaranti

N.B. I dichiaranti sono consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della l. 04.01.1968 n° 15 nel caso di mancata dichiarazione, falsità negli atti, uso ed esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità.

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31.12.1996 n° 675 "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" i dati da Voi forniti saranno oggetto di trattamento solo per le finalità cui sono destinati.

Estratto dal Piano faunistico venatorio Provinciale (Approvato con deliberazione C.P. 28 del 28.04.1998): criteri gestionali delle zone addestramento cani (cap. V par 6)

In merito alle Zone di addestramento cani (ZAC) la legge regionale 70/96 dà la possibilità di tre tipi di zone classificati in base alla possibilità o meno di svolgervi attività venatoria e al tipo di cani (da ferma o da seguita) cui è destinata.

Le ZAC di tipo “c”, quelle cioè con possibilità di sparo, non pongono particolari problemi gestionali a patto che siano di dimensioni contenute (massimo 50 ha) e che la specie sulla quale si esercita l'attività di addestramento sia la sola Quaglia allevata. Queste zone potrebbero anche essere aperte tutto l'anno.

Le zone di addestramento su selvaggina naturale (tipo “a” e “b”), invece necessitano di rigorosi indirizzi gestionali che permettano di mantenere al loro interno popolazioni naturali di selvaggina stanziale. I fattori che più di altri incidono negativamente sulle capacità di accoglimento delle zone di addestramento cani sono i seguenti:

- 1) Estensione limitata
- 2) Carico eccessivo di cani e relativi conduttori
- 3) Immissioni ripetute di selvaggina allevata
- 4) Tempi di addestramento troppo dilatati.

L'estensione deve essere nell'ordine di alcune migliaia di ettari e maggiore nelle zone destinate all'addestramento dei cani da seguita. Un'estensione troppo ridotta causerebbe un turnover troppo rapido di cani e conduttori con un eccessivo disturbo per la selvaggina che sarebbe indotta inevitabilmente ad abbandonare il sito. Occorre tenere presente che un turno di addestramento dovrebbe durare almeno 1 ora ed insistere nel caso di 1 o 2 cani da ferma o da cerca su un territorio di almeno 200 ha. Nell'arco di mezza giornata non è possibile prevedere più di due turni ogni 200 ha di zona. Se la zona di addestramento fosse di 1000 ha, in una giornata intera sarebbe possibile ospitare 20 turni. Un carico maggiore causerebbe un disturbo insostenibile alla selvaggina.

Nel caso di cani da seguita che vengono addestrati in muta l'estensione necessaria per ogni turno dovrebbe essere di almeno 500 ha con due turni giornalieri, uno al mattino e uno al pomeriggio.

Le immissioni di selvaggina allevata che vengono continuativamente fatte per incrementare le possibilità di fruizione delle zone di addestramento di cani, di fatto provocano l'allontanamento degli individui selvatici per l'eccessivo disturbo e per l'incremento artificiale della densità, aumentano il carico di predatori presenti in zona e creano le premesse per la trasmissione di malattie parassitarie e non. Inoltre l'addestramento fatto su selvaggina allevata ha un scarso valore e spesso è controproducente in quanto induce il cane alla scorrettezza e ad incontri troppo facili che non accrescono la sua esperienza di cacciatore.

L'addestramento su selvaggina naturale dovrebbe assolutamente essere evitato nei periodi antecedenti, durante e dopo la riproduzione per non causare spostamenti innaturali dei riproduttori e mortalità nei giovani. Di fatto i periodi nei quali si può operare senza provocare danno sono per la piccola selvaggina dall'inizio di febbraio alla metà di marzo e dai primi di agosto fino all'apertura della caccia. Durante questi periodi l'addestramento deve essere sospeso per almeno due giornate alla settimana. L'addestramento con i cani da seguita sul Cinghiale può essere permesso per periodi più dilatati tenendo presente che il massimo delle nascite per questo ungulato ricade nei mesi di fine primavera e inizio estate.

Per quanto riguarda la morfologia dei territori da destinarsi a zone addestramento cani su selvaggina naturale occorre tenere presente diverse esigenze e distinguere tra cani da ferma o da cerca e cani da seguita. Per i primi occorrono terreni soprattutto scoperti con vegetazione erbacea e cespugliare in vaste estensioni inframmezzate da piccoli boschi. Per le diverse razze di segugi invece è opportuno scegliere terreni accidentati con valli anche profonde e per la maggior parte boscati.

Per quanto riguarda le zone di tipo “a”, quelle destinate ai cani da ferma, esse potrebbero essere distinte in due tipi ulteriori: zone da destinarsi solamente alle gare classiche su starna e zone per

l'addestramento vero e proprio oltre che per gare di caccia pratica senza sparo su altra selvaggina stanziale (sostanzialmente fagiano).

Le prime dovrebbero essere individuate nei territori vocazionali alla Starna ed essere gestite da associazioni cinofile sotto il controllo dell'Amministrazione provinciale. In particolare la associazione cinofila a cui sarà affidata la gestione dovrebbe farsi carico del servizio di sorveglianza (un operatore a tempo pieno regolarmente stipendiato), degli interventi di reintroduzione della Starna, compreso l'acquisto degli animali e la costruzione delle strutture di ambientamento, e dei miglioramenti ambientali.